

dato ordine preciso al prefetto di compiere l'istruttoria per tutte le domande del genere.

In attesa che il prefetto voglia eseguire gli ordini del Ministero, mi riservo di dichiararmi completamente soddisfatto.

**Presidente.** L'onorevole Gaetani di Laurenzana ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta ricevuta.

**Gaetani di Laurenzana.** L'egregio mio collega Grossi ha portato avanti alla Camera un fatto che io credevo d'indole assolutamente privata; ma, dal momento che egli ha fatto quest'alto onore alle acque del Liri, dirò poche parole.

M'associa completamente a lui nel desiderare che nessuna eccezione sia fatta per quei signori che domandano il rispetto di antichi diritti: perchè fra quelli ci sono anche io. E, dopo che ho pregato il Governo di tener conto delle considerazioni da essi svolte, prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sotto-segretario, e rivolgo pubblicamente all'onorevole Grossi questa preghiera: egli, con l'autorità che gli viene dalla sua intelligenza, dalla sua fermezza, dalla sua esperienza, faccia che le acque del Liri si pacifichino, e non siano più agitate. (*Sì ride*).

**Presidente.** Gli onorevoli Credaro e Rizzetti hanno interrogato il ministro delle finanze « per sapere se intenda agevolare l'acquisto del sale pastorizio col sostituire all'attuale certificato in carta da bollo un apposito libretto esente da bollo, oppure rendere libera la vendita del sale pastorizio stesso. »

Onorevole sotto-segretario di Stato, ha facoltà di parlare.

**Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Sono lieto di poter rispondere all'onorevole Credaro, che l'Amministrazione ha già provveduto in piena conformità ai suoi desideri. In luogo di quel certificato che precedentemente si richiedeva per la somministrazione del sale pastorizio, si è data facoltà a coloro che hanno bisogno di esso di tenere un certificato permanente sotto forma di libretto. L'Amministrazione ha aggiunto inoltre la facilitazione dell'esonero da ogni tassa di bollo di questo libretto.

A tutto ciò si è provveduto con una circolare del 17 maggio 1901, che corrisponde alle dichiarazioni che ho fatto ed ai desideri dell'onorevole Credaro.

**Presidente.** Onorevole Credaro, ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

**Credaro.** Sono lieto di poter ringraziare vivamente l'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Presidente.** L'onorevole Mel ha interrogato il ministro di agricoltura e commercio « per sapere se intenda promuovere con la urgenza richiesta dai pericoli dell'attuale stagione, funestata da continui temporali, pronti ed efficaci provvedimenti all'uopo che, in attesa della legge di difesa contro la grandine e del relativo regolamento di là da venire, venga somministrata ai Consorzi grandinifughi la quantità di polvere da sparo necessaria a scongiurare i gravissimi danni temuti, specialmente nella plaga fra il Piave e Tagliamento, frequentemente visitata dal flagello della grandine. »

(*Il deputato Mel non è presente*).

S'intende che egli rinunci a questa interrogazione.

Gli onorevoli Pivano e Pozzo Marco hanno interrogato i ministri di grazia e giustizia e delle finanze, per sapere « se ritengano conforme alla legge ed alla convenienza sociale di favorire la conciliazione delle parti, l'uso invalso di applicare la tassa di sentenza, quando ha luogo la remissione della querela in reati di azione privata. »

Onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze...

**Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Ho ben poco da rispondere all'onorevole Pivano, per l'interrogazione che egli muove al ministro delle finanze.

Egli è perfettamente informato dello stato delle cose rispetto all'interpretazione dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1892, che prescrive una tassa per le sentenze penali.

L'onorevole interrogante conosce come la giurisprudenza delle nostre Corti di cassazione sia stata dapprima assai oscillante in rapporto alle sentenze con cui si dichiarava di non farsi luogo a procedimento penale per desistenza della parte querelante nei giudizi in cui si proceda ad istanza o querela di parte. È intervenuta però recentemente una sentenza della Corte di cassazione di Roma a Sezioni riunite in data del 7 maggio 1900 nella causa Dionisio, ed in questa decisione il supremo Collegio ha ritenuto che anche in questi casi di desistenza dalla querela sia dovuta la tassa. Debbo ag-